

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-394 del 23/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Casina, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA CASALIA DI BAGNOLI ROBERTO per l'attività di agriturismo
Proposta	n. PDET-AMB-2026-421 del 23/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 34179/2025

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Casina, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA CASALIA DI BAGNOLI ROBERTO per l'attività di agriturismo

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP Appennino Reggiano ad ARPAE SAC in data 23/10/2025, e acquisita al protocollo con PG/187798 – pratica Sinadoc 34179/2025 – inviata dal legale rappresentante della **AZIENDA AGRICOLA CASALIA DI BAGNOLI ROBERTO** (P.IVA 01427700354) con sede legale nel comune di Casina – via Casalia n.1 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di agriturismo svolta presso l'impianto ubicato in comune di **Casina - via Casalia n.1**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche sul suolo, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/195441 del 04/11/2025, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/219398 del 11/12/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo del Comune di Casina (PG/430 del 05/01/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Castelnovo nè Monti per la matrice acque (PG/223576 del 16/12/2025);

Verificato che, relativamente all'impatto acustico, come dichiarato dalla stessa Ditta nella nota trasmessa con PG/219398 del 11/12/2025, l'attività agrituristica svolta nel sito rientra tra quelle a "bassa rumorosità" ricadenti nell'allegato B del DPR 227/11, non ricomprendendo pertanto l'allegato relativo alla matrice rumore nel presente atto;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **AZIENDA AGRICOLA CASALIA DI BAGNOLI ROBERTO**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di agriturismo da realizzare in Comune di Casina, Via Casalia n.1 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **AZIENDA AGRICOLA CASALIA DI BAGNOLI ROBERTO**, P.IVA 01427700354, nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Casina via Casalia n.1 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A7 "Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 100, comma 3 e art. 124, comma 3 della Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.e della DGR n. 1053/2003"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Appennino Reggiano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casina e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 100, comma 3 e art. 124, comma 3 della Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.e della DGR n. 1053/2003

L'azienda oggetto della presente autorizzazione, sita nel comune di Casina, si dedicherà ad attività agrituristica tramite ristrutturazione di un fabbricato esistente soggetto a SCIA. E' prevista la ristorazione e l'ospitalità con il pernottamento. Nel progetto sono previste una sala, una cucina, 9 camere con servizi igienici e una piscina. La richiesta di autorizzazione unica ambientale è relativa allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal complesso ad uso agrituristico, per una capacità massima di 25 Abitanti Equivalenti (AE), che saranno trattate tramite impianto di depurazione costituito da:

- degrassatore da 1.360 litri
- fossa Imhoff da 3.000 litri
- impianto di ossidazione a fanghi attivi della capacità utile di 5,20 m³.

Le acque così depurate saranno avviate a dispersione nel suolo tramite un sistema di sub-irrigazione, costituito da una linea drenante di lunghezza complessiva pari a 50 metri lineari, ubicata nel terreno di proprietà.

Nel sito sarà presente una piscina di modeste dimensioni ad uso degli ospiti dell'agriturismo. La ditta riporta che la piscina non sarà provvista di scarico e che il livello dell'acqua verrà mantenuto tramite rabbocchi di acqua potabile prelevata da acquedotto pubblico. Nel caso di eventuale svuotamento per manutenzioni periodiche le acque della piscina saranno raccolte da servizio di espurgo per il loro successivo smaltimento.

E' prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non vengono immesse nel sistema di depurazione.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1 acquisita in data 23/10/2025 al protocollo PG/187798, allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

- 1) Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
- 2) L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate; tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
- 3) La Ditta deve essere in possesso di collaudo funzionale dell'impianto di depurazione, effettuato da parte di tecnico abilitato; tale documentazione deve essere disponibile per messa in visione agli agenti accertatori.
- 4) Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione da effettuarsi secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
- 5) Degli interventi di cui al punto precedente dovrà essere tenuta registrazione che si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo.
- 6) I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque e dagli spurghi devono essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e deve essere conservata la relativa documentazione.

- 7) Il pozzetto di ispezione, a monte idraulico dello scarico nella linea di sub-irrigazione e a valle idraulica dell'impianto di trattamento, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
- 8) E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari allo scarico ai sensi della normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.